

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 124

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema del regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 luglio 2002)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riforma di Governo introdotta con il d. lgs. 300/99 ha previsto, tra le altre cose, l'accorpamento del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato con il Ministero del commercio estero, creando il nuovo Ministero delle attività produttive.

Gli uffici di gabinetto di quest'ultimo, pertanto, svolgono attività di supporto e collaborazione al Ministro sia per le materie che riguardano l'ex Ministero dell'industria, sia per quelle che riguardano l'ex Ministero del commercio con l'estero: ad esse si aggiungano anche le altre competenze attribuite al nuovo Ministero e precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e da quello del tesoro.

Il regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dell'industria prevede un contingente di 92 unità di personale con le quali è assai difficile gestire la mole di lavoro risultante dall'accorpamento di competenze provenienti da diversi dicasteri. A ciò si aggiunga la considerazione che il provvedimento in discussione in Parlamento, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo, prevede un contingente di personale riservato ai vice Ministri pari al triplo di quello previsto per i Sottosegretari e rientrante nella dotazione complessiva del personale degli uffici di diretta collaborazione di ciascun Ministero.

Si ritiene pertanto indispensabile, in attesa che venga emanato il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, prevedere da subito che nel contingente di personale previsto per il gabinetto del Ministro dell'industria confluisca il personale in servizio presso lo stesso ufficio al Ministero del commercio con l'estero.

Tale personale, ammontante a 68 unità, porta ad un numero complessivo di addetti di 160 unità, come indicato nell'articolo unico del provvedimento in esame.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Come evidenziato nel provvedimento stesso , la norma non comporta nuovi o maggiori oneri ed inoltre le spese per il personale del Gabinetto del Ministero del commercio estero sono già incluse nei capitoli di bilancio, spese correnti, del Ministero delle attività produttive .

**REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291 ;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione dell'8 gennaio 2002;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 luglio 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro per l'economia e le finanze;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1


1. In attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza di spesa l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è compensato considerando

indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, di un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3317/02

Roma, addi 3.07.2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica.

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Gab. dell'On Ministro

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 213/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbafile



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 1° luglio 2002

N. della Sezione: 213/2002

OGGETTO:

Ministero delle attività produttive.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 13262 23C/54, in data 18 gennaio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 28 gennaio 2002 e la risposta dell'Amministrazione con nota prot. n. 15969-23C/54, in data 19 giugno 2002;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

PREMESSO

Con la relazione suindicata il Ministero delle attività produttive ha fatto presente che, a seguito dell'accorpamento del Ministero del commercio estero

nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il nuovo Dicastero si è reso indispensabile predisporre con immediatezza una specifica disciplina degli uffici di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica del Ministero stesso.

Ciò in quanto la normativa dettata in proposito dal d.P.R. 19 settembre 2000, n. 455, riguardante l'Amministrazione dell'industria, essendo rapportata all'assetto organizzativo di un unico Ministero, risulterebbe ormai inadatta a far fronte alle esigenze della più complessa struttura costituita dall'Amministrazione unificata.

E' stata, pertanto, prospettata una soluzione in via di urgenza del problema, di carattere meramente transitorio - in attesa della revisione generale degli uffici di diretta collaborazione - per tener conto delle competenze acquisite dal nuovo Ministero, precedentemente svolte anche dai Dicasteri del lavoro e del tesoro.

A tal fine è stato predisposto uno schema normativo che risulta limitato, in concreto, a prevedere che al numero di addetti corrispondente a 92 unità, indicato dall'art. 5, comma 1, del citato d.P.R. n. 455 del 2000, vengano aggiunte le 68 unità indicate dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 3 maggio 2001, n. 291 (recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero), per un totale complessivo di 160 unità di personale degli uffici di diretta collaborazione.

Ai fini di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, è stato, poi, espressamente previsto un meccanismo di compensazione, rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente, sul piano finanziario, all'eventuale maggior onere derivante dall'aumento del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Con il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2002, la Sezione ha rilevato la mancanza degli atti relativi al concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione

pubblica, specie con riguardo al problema dell'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa; ha rilevato, altresì, che risultava omessa la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed ha formulato alcune osservazioni sul testo dello schema di regolamento.

Con la succitata nota del 19 giugno 2002, il Ministero delle attività produttive ha dato riscontro alla predetta pronuncia.

CONSIDERATO

A seguito della pronuncia interlocutoria di questa Sezione, in data 28 gennaio 2002, il Ministero delle attività produttive ha fatto pervenire, come richiesto, gli atti di concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Dipartimento della funzione pubblica, in ordine allo schema regolamentare in oggetto.

In proposito non può rilevarsi che, nonostante la sottolineata urgenza della risposta, il Ministero non ha dato riscontro tempestivo alla predetta pronuncia, avendo inviato la predetta nota di riscontro solo dopo diversi mesi della pronuncia medesima.

Sulla questione relativa al rispetto del principio dell'invarianza della spesa, sollevata nella predetta pronuncia, è stata anche inviata copia della nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 34099, in data 28 marzo 2002, nella quale si premette che nella specie non si è ritenuto necessario acquisire specifica relazione economico-finanziaria, trattandosi dell'accorpamento di contingenti già in precedenza fissati. Nella stessa nota si fa, poi, presente che un incremento di spesa potrebbe, comunque, conseguire dall'utilizzazione, nel limite del 20%, di collaboratori assunti con contratti a tempo determinato, e di esperti e consulenti dotati di particolari professionalità e specializzazione, con incarichi di collaborazione continuativa.

In tali casi, peraltro, ove non sia possibile compensare la spesa con le risorse derivanti da economie di gestione, si sottolinea che si provvederà

mediante "congelamento" di un numero di posti dirigenziali equivalenti, sul piano finanziario, ai maggiori oneri da sostenere.

In relazione allo specifico problema sollevato in merito da questa Sezione, viene espressamente precisato, altresì, che tale operazione comporterà che dovranno essere lasciati vacanti soltanto posti di funzione dirigenziale non ricoperti o, comunque, resisi disponibili.

Per quanto riguarda la consultazione delle organizzazioni sindacali, il Ministero referente trasmette copia del verbale stilato per l'apposita riunione tenutasi in proposito il giorno 8 gennaio 2002.

Tutto ciò considerato, e preso atto delle modifiche formali già apportate allo schema, su indicazione della Sezione, si ritiene non sussistano ostacoli per l'ulteriore seguito dell'iniziativa.

In aggiunta a quanto già indicato in precedenza sulla formulazione dello schema, tuttavia, si segnala l'opportunità di sostituire, al comma 3, l'espressione "aggiungere il seguente" con l'espressione "va aggiunto il seguente".

Inoltre, tenendo conto di quanto specificato al punto 3.3.1, lettera c), della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., recante la guida alla redazione dei testi normativi, il comma aggiunto all'articolo 10 del d.P.R. n. 455 del 2000 non potrà essere contrassegnato con il numero 2, ma dovrà essere indicato come comma 1-bis.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RIFORMA LEGISLATIVA E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI TERRITORIALI	
10913	

*Ministero
delle Attività Produttive*

Verbale della riunione del giorno 8 gennaio 2002.

Il giorno 8 gennaio 2002, alle ore 10,00, la delegazione di parte pubblica del Ministero delle Attività Produttive e le OO.SS. rappresentative del personale del medesimo Ministero si sono riunite nel Salone del Ministro di questa Amministrazione con all'ordine del giorno l'informativa sullo schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle Attività Produttive, già trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con nota n. 40001/DIR del 3 gennaio 2002.

L'Amministrazione illustra sinteticamente il presente schema di regolamento evidenziando la necessità di procedere con urgenza, come meglio si evince dalla relazione illustrativa allegata al suddetto schema che forma parte integrante del presente verbale, in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento di disciplina degli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle Attività Produttive, ad una prima rideterminazione del contingente di personale assegnato a detti Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Ciò al fine di consentire una più funzionale gestione della maggiore mole di lavoro conseguente all'accorpamento nel nuovo Ministero di Uffici e di competenze provenienti dall'ex Ministero dell'Industria, dall'ex Ministero per il Commercio con l'Estero, dall'ex Ministero del Lavoro e dall'ex Ministero del Tesoro.

Detto regolamento di carattere transitorio, già sottoposto al parere del Consiglio dei Ministri, non fa altro che sommare le risorse umane previste dal d.P.R. 19 settembre 2000, n. 455 (ex MICA), in n. 92 unità di personale, con quelle previste dal d.P.R. 3 maggio 2001, n. 291 (ex MICOMES), in n. 68 unità di personale, portando il totale delle risorse umane disponibili per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle Attività Produttive a n. 160 unità.

Le organizzazioni sindacali prendono atto dell'informativa ricevuta, manifestando contrarietà sul provvedimento e sollecitando garanzie sull'assenza di incidenza sul



Ministero delle Attività Produttive

Fondo Unico di Amministrazione ~~2008~~ nonché un'urgente convocazione sulle
tematiche complessive di riorganizzazione del Ministero delle Attività Produttive.

La Delegazione di Parte Pubblica

Giovanni Bucchia

~~_____~~

A. ...

Le OO.SS.

CGIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

UGL *[Signature]*

UIL *[Signature]*

UIL P.A. *[Signature]*

SIIDM-UGS *[Signature]*

FAS-CISAL-FAS *[Signature]*

FAS-ANIPA *[Signature]*